



## **Basi legali: Denominazione estesa dell'attinenza (aggiunta tra parentesi)**

### **Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (CSC 175.050)**

#### **Art. 71 Comune patriziale e cittadinanza**

<sup>2</sup> L'attinenza si conforma al comune politico. Le persone con attinenza dei comuni in via di aggregazione acquisiscono l'attinenza del nuovo comune politico.

<sup>3</sup> Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'aggregazione, esse possono richiedere, dietro pagamento di un emolumento, che nel registro dello stato civile, a destra della nuova attinenza, venga iscritto tra parentesi il nome del precedente comune di attinenza quale indicazione dell'origine.

#### **Art. 113 Attinenza in caso di aggregazioni di comuni**

Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni, le persone con attinenza di comuni aggregatisi prima dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni del 13 giugno 2017\* possono chiedere, dietro pagamento di un emolumento, che la loro attinenza comunale venga iscritta nel registro dello stato civile secondo il nuovo diritto.

\* Entrata in vigore il 1° gennaio 2018

### **Ordinanza sullo stato civile del Cantone dei Grigioni (OSCC)**

#### **Art. 14a Indicazione dell'origine in caso di attinenza (aggiunta tra parentesi)** **1. Richiesta**

<sup>1</sup> Richieste secondo l'articolo 89 capoverso 2<sup>bis</sup> della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni devono essere presentate su modulo ufficiale, allegando una fotocopia del passaporto o della carta d'identità, all'ufficio dello stato civile competente per il luogo di attinenza. Persone non residenti nel Cantone dei Grigioni devono inoltre allegare un certificato di domicilio.

<sup>2</sup> I coniugi o le persone che vivono in unione domestica registrata possono presentare richiesta congiunta, se il comune di attinenza precedente che deve essere iscritto tra parentesi è lo stesso.

<sup>3</sup> I figli possono essere inclusi nella richiesta dei genitori o di un genitore, se:

- a) al momento della presentazione della richiesta sono minorenni;
- b) hanno la stessa attinenza dei genitori richiedenti o del genitore richiedente; e
- c) è dato il consenso di chi detiene l'autorità parentale.

<sup>4</sup> A partire da 16 anni compiuti, i figli minorenni devono dichiarare per iscritto la propria volontà.

#### **Art. 14b 2. Emolumenti**

<sup>1</sup> L'emolumento in caso di accoglimento della richiesta ammonta a 75 franchi per una persona singola e a 10 franchi di supplemento per ogni persona inclusa in una richiesta congiunta.

<sup>2</sup> Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative.